

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3245

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

RIZZETTO, NOVELLI, PETTARIN, TONDO

Istituzione di una zona economica speciale nelle aree di confine
della regione Friuli Venezia Giulia

Presentata il 30 luglio 2021

ONOREVOLI COLLEGHI! — Per favorire un concreto sviluppo e rilancio dell'Italia, a seguito della crisi pandemica da COVID-19, non sono sufficienti le iniziative finalizzate all'attuazione delle riforme e degli investimenti previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza. Restano essenziali specifiche misure volte a rimediare ai noti squilibri che esistono rispetto ai regimi normativi e amministrativi che vigono negli altri Paesi dell'Unione europea e che determinano una condizione di svantaggio per l'Italia, ostacolandone un'effettiva ripresa.

In particolare, si ritiene urgente intervenire per eliminare la posizione di perenne sfavore in cui si trovano le attività economiche del Friuli Venezia Giulia nell'area territoriale di confine con la Slovenia e con l'Austria, dove un assetto amministrativo con procedure più agili e le tariffe,

il carico fiscale e il costo del lavoro più bassi rendono questi territori maggiormente attrattivi per le imprese e per i consumatori che, a pochi chilometri, possono beneficiare di discipline normative più convenienti. Difatti, tale area soffre anche di crescenti casi di delocalizzazione delle imprese, soprattutto verso l'Europa dell'est.

Paradossalmente l'emergenza sanitaria, sotto alcuni profili, ha determinato dei vantaggi per il Friuli Venezia Giulia a seguito della chiusura dei confini della Slovenia che ha posto un freno agli acquisti transfrontalieri.

Al riguardo, a novembre 2020, nel territorio provinciale di Gorizia si è registrato un evidente aumento delle vendite di carburanti del 30,4 per cento, rispetto allo stesso mese del 2019. I litri venduti sono passati da 2,9 milioni a 3,8 milioni per

effetto dei confini chiusi. Se si fa riferimento al solo territorio del comune di Gorizia, i dati sono ancora più sorprendenti, poiché in questa area si è registrato un aumento di vendite pari al 139,6 per cento in un anno, con 885.443 litri venduti in totale, ossia più del doppio rispetto all'anno precedente che ha visto una vendita di 369.549 litri.

È chiaro che tale *trend* positivo, dovuto alla chiusura dei confini territoriali disposta dalle autorità slovene solo per un periodo limitato, è esemplare rispetto alla necessità di intervenire per evitare che, in tempi ordinari, le attività dei diversi comparti operanti nei comuni del Friuli Venezia Giulia restino in condizione di sfavore, a causa dell'esodo nelle città estere.

Si ritiene che l'istituzione di una zona economica speciale (ZES) sia lo strumento adeguato per rimediare a tale situazione e, quindi, difendere il tessuto produttivo, l'occupazione e la competitività delle aree di confine del Friuli Venezia Giulia.

Il decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, ha definito le procedure e le condizioni per richiedere l'istituzione delle ZES, in alcune aree del Paese, allo scopo di creare le giuste condizioni per lo sviluppo delle imprese già operanti nel territorio e l'insediamento di nuove imprese. Con l'istituzione della ZES, le imprese sono tenute al rispetto della normativa nazionale ed europea, nonché alle specifiche prescrizioni adottate per il funzionamento della stessa.

La presente proposta di legge si prefigge, quindi, di riequilibrare le condizioni

fiscali e amministrative del Friuli Venezia Giulia mediante l'istituzione di una ZES, costituita nei comuni della regione Friuli Venezia Giulia che confinano con l'Austria e con la Slovenia.

Agli articoli 1 e 2 sono indicate le finalità della presente proposta di legge e si prevede l'istituzione della ZES, del cui regime potranno beneficiare le imprese che svolgono attività di natura industriale, artigianale e commerciale, nonché le imprese di servizi in genere, ad esclusione delle attività meramente finanziarie e speculative.

L'articolo 3 stabilisce agevolazioni e benefici in favore delle imprese della ZES; nello specifico, per le imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica si prevede una riduzione del 50 per cento dell'imposta sul reddito derivante dallo svolgimento dell'attività. Inoltre, entro il 31 dicembre 2024, per gli investimenti intrapresi nella ZES, il credito d'imposta viene commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro.

All'articolo 4 si introduce per i datori di lavoro della ZES una riduzione del 50 per cento dei contributi previdenziali sulle retribuzioni da lavoro dipendente, regolato con contratto a tempo indeterminato, per un periodo massimo di trentasei mesi.

Infine, all'articolo 5 si prevede il soggetto responsabile dell'amministrazione della ZES, individuato in un comitato di indirizzo, e si stabiliscono le attribuzioni dello stesso.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente proposta di legge ha la finalità di riequilibrare le condizioni fiscali e amministrative della regione Friuli Venezia Giulia rispetto a quelle maggiormente competitive che vigono in Slovenia e in Austria, per rilanciare le imprese già presenti e per incentivare l'insediamento di nuove attività produttive nella regione, in termini di sviluppo economico e occupazionale.

2. Ai fini del comma 1 la presente legge prevede le procedure, le condizioni e le modalità per l'istituzione di una zona economica speciale (ZES), costituita nei comuni della regione Friuli Venezia Giulia che confinano con l'Austria e con la Slovenia.

Art. 2.

(Istituzione della ZES)

1. La ZES di cui al comma 2 dell'articolo 1 è istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentiti il presidente della regione Friuli Venezia Giulia e i sindaci dei comuni che fanno parte della ZES. La proposta è integrata con un piano di sviluppo strategico, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2018, n. 12.

2. Beneficiano del particolare regime previsto agli articoli 3 e 4 le imprese che svolgono attività di natura industriale, artigianale e commerciale, nonché le imprese di servizi in genere.

3. Sono escluse dai benefici di cui alla presente legge le attività meramente finan-

ziarie e speculative qualora sia evidente che l'apertura di una sede o di una filiale nel territorio della ZES abbia lo scopo prevalente di allocare nella zona agevolata cespiti immateriali già esistenti per beneficiare del regime agevolato senza produrre un ritorno economico diretto alla rigenerazione del territorio.

Art. 3.

(Agevolazioni e benefici in favore delle imprese della ZES)

1. Le nuove imprese e quelle già esistenti che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o un programma di investimenti di natura incrementale nella ZES possono beneficiare delle seguenti agevolazioni:

a) la sottoscrizione di protocolli e di convenzioni tra le amministrazioni locali e statali interessate, volti a disciplinare procedure semplificate e regimi procedurali speciali sulla base dei criteri derogatori e delle modalità individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, previa delibera del Consiglio dei ministri;

b) condizioni di accesso alle infrastrutture esistenti e previste nel piano di sviluppo strategico della ZES di cui al comma 1 dell'articolo 2, alle condizioni definite dal comitato di indirizzo di cui all'articolo 5.

2. Per le imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica nella ZES l'imposta sul reddito derivante dallo svolgimento dell'attività nella ZES è ridotta del 50 per cento a decorrere dal periodo d'imposta nel corso del quale è stata intrapresa la nuova attività e per i sei periodi d'imposta successivi.

3. Per gli investimenti intrapresi nella ZES, il credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti entro il 31 dicembre 2024, nel limite

massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro.

4. Il riconoscimento delle agevolazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni, pena la decadenza dal beneficio e l'obbligo di restituzione dell'agevolazione della quale hanno già beneficiato:

a) le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nella ZES per almeno dieci anni;

b) le imprese beneficiarie devono conservare i posti di lavoro creati nell'ambito dell'attività avviata nella ZES per almeno dieci anni;

c) le imprese beneficiarie non devono essere in stato di liquidazione o di scioglimento.

Art. 4.

(Sgravi contributivi)

1. Al fine di rilanciare l'occupazione, ai datori di lavoro privati che esercitano la propria attività nella ZES è riconosciuta una riduzione del 50 per cento dei contributi previdenziali sulle retribuzioni da lavoro dipendente con contratto a tempo indeterminato, per un periodo massimo di trentasei mesi, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di accesso alla riduzione di cui al comma 1.

Art. 5.

(Soggetto responsabile della ZES)

1. Il soggetto responsabile dell'amministrazione della ZES è individuato in un comitato di indirizzo composto da un Commissario straordinario del governo nominato ai sensi dell'articolo 4 del decreto-

legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, dal Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico orientale, da un rappresentante della regione Friuli Venezia Giulia, da un rappresentante dei comuni che fanno parte della ZES indicato su accordo dei rispettivi sindaci, da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri e da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

2. Il Comitato di indirizzo, nel rispetto degli ambiti di competenza delle regioni e degli enti locali e delle attribuzioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, deve garantire, in particolare:

a) le attività amministrative necessarie ad assicurare l'insediamento di nuove imprese e la piena operatività delle imprese nella ZES;

b) le iniziative necessarie volte ad attrarre investitori nazionali e internazionali nella ZES;

c) l'utilizzo di servizi economici e tecnologici nella ZES;

d) l'accesso alle prestazioni di servizi da parte di terzi nella ZES;

e) la verifica che le imprese beneficiarie mantengano la loro attività nella ZES per almeno dieci anni dopo il completamento dell'investimento oggetto delle agevolazioni.

3. Il segretario generale dell'Autorità di sistema portuale del mare Adriatico orientale può stipulare, previa autorizzazione del Comitato di indirizzo, accordi o convenzioni quadro con banche e intermediari finanziari.

PAGINA BIANCA



18PDL0157170